

Deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno 2011, n. 14-2169

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di OCCHIEPPO SUPERIORE (BI). Approvazione della Variante e relative Varianti "in itinere" al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunità Montana Bassa Valle dell'Elvo.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che il Comune di Occhieppo Superiore, facente parte della Comunità Montana Bassa Valle dell'Elvo – dotato di Piano Regolatore Generale regolarmente approvato a livello intercomunale con D.G.R. n. 71-16944 in data 10.11.1987 e successivamente modificato - nel rispetto dei disposti fissati dagli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, provvedeva ad adottare, con deliberazione consiliare n. 18 in data 29.5.2006, il progetto definitivo della variante allo Strumento Urbanistico vigente, interessante unicamente il territorio di propria competenza;

considerato che il Comune di Occhieppo Superiore, provvedeva in seguito ad adottare i progetti definitivi di due varianti “in itinere”, adottati rispettivamente con deliberazione consiliare n 36 in data 24.9.2007 e n 55 in data 27.12.2007, alla Variante in argomento allo Strumento Urbanistico vigente;

rilevato che:

- la Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, con parere in data 2.3.2009, rinviava ai sensi del 15° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, all'Amministrazione Comunale interessata la Variante e le relative Varianti “in itinere” allo Strumento urbanistico vigente affinché fossero apportate ai contenuti progettuali le modifiche e le integrazioni nella relazione formulate;

- l'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali, con successiva nota prot. n. 9669/DB08.17 PPU in data 11.3.2009, nel condividere il succitato parere espresso dalla Direzione Regionale, ha provveduto a trasmettere il medesimo al Comune di Occhieppo Superiore, specificando altresì i tempi per le controdeduzioni ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate;

atteso che il Comune di Occhieppo Superiore, sulla scorta dei rilievi formulati nel precitato parere della Direzione Regionale in data 2.3.2009, provvedeva a:

- predisporre, la parziale rielaborazione della Variante e delle relative varianti “in itinere” al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente per la quale sono state espletate le procedure prescritte dal 15° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., attraverso la preliminare assunzione della deliberazione consiliare n. 10 in data 30.4.2009;

- adottare, in forma definitiva, con deliberazione consiliare n. 18 in data 28.6.2010, la rielaborazione parziale della Variante e delle due Varianti “in itinere” in argomento, avendo preliminarmente controdedotto con deliberazione consiliare n 39 in data 28.9.2009 alle osservazioni presentate da parte di Enti e privati a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare;

dato atto che, sulla base del precedente parere della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia e delle definitive valutazioni espresse in data 2.5.2011 dal Responsabile di Settore territorialmente competente della Direzione stessa, si ritengono

meritevoli di approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente e le due Varianti “in itinere” del Comune di Occhieppo Superiore, adottate e successivamente integrate e modificate con deliberazioni consiliari n. 18 in data 29.5.2006, n. 36 in data 24.9.2007, n. 55 in data 27.12.2007 e n. 18 in data 28.6.2010, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della variante, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell'allegato documento “A” in data 2.5.2011, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate al perfezionamento a norma di Legge della proposta Variante e per la tutela del territorio;

preso atto delle Certificazioni in data 6.5.2008 ed in data 20.7.2010 a firma del Sindaco, del Segretario Comunale e del Responsabile del Procedimento del Comune di Occhieppo Superiore circa l'iter di formazione della variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente e delle relative Varianti “in itinere”;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

visti i pareri dell'ARPA Piemonte in data 16.2.2009 prot. 16335/sc14 e del Settore Regionale Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico in data 3.3.2011 prot. 16387/DB1421;

vista la documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente ed alle Varianti “in itinere” che si compone degli atti ed elaborati specificati nel successivo art. 3 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante e le relative Varianti “in itinere” al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunità Montana Bassa Valle dell'Elvo, riferite unicamente al Comune di Occhieppo Superiore (BI), adottate e successivamente integrate e modificate con deliberazioni consiliari n. 18 in data 29.5.2006, n. 36 in data 24.9.2007, n. 55 in data 27.12.2007 e n. 18 in data 28.6.2010, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della variante, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento “A” in data 2.5.2011, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

L'approvazione della presente Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, riferita al solo Comune di Occhieppo Superiore (BI), costituisce per il medesimo Comune – con le modifiche introdotte “ex officio” di cui al precedente art. 1 - adeguamento ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

La documentazione definitiva relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale

vigente ed alle varianti “in itinere” del Comune di Occhieppo Superiore, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 18 in data 29.5.2006, n. 36 in data 24.9.2007, n. 55 in data 27.12.2007 e n. 18 in data 28.6.2010, esecutive ai sensi di legge e con allegato:

- Tav. 1 Azzonamenti e aree normative scala 1:5.000
- Tav.2a Azzonamenti e aree normative scala 1:2.000
- Tav.2b Azzonamenti e aree normative scala 1:2.000
- Tav.2c Azzonamenti e aree normative scala 1:2.000
- Tav. 3 Nuclei di antica formazione scala 1:1.000
- Tav. 9 Azzonamento e destinazioni d’uso del suolo scala 1:5.000
- Elab. Norme di attuazione
- Elab. Scheda quantitativa dei dati urbani
- Elab. Fascicolo osservazioni cittadini
- Elab. Relazione tecnica
- Elab. Relazione geologico- tecnica
- Tav.G1 Carta geologico strutturale scala 1:5.000
- Tav.G2 Carta geomorfologica e dei dissesti su versante scala 1:5.000
- Tav.G3 Carta della dinamica fluviale e dei dissesti su rete idrografica scala 1:5.000
- Tav.G4 Carta delle pendenze scala 1:10.000
- Tav.G5 Carta geoidrologica scala 1:5.000
- Tav.G6 Carta litotecnica scala 1:5.000
- Tav.G7 Carta delle opere di difesa idraulica censite scala 1:5.000
- Tav.G8 Carta dell’ultimo evento alluvionale giugno 2002 scala 1:5.000
- Tav.G9 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica scala 1:5.000
- Tav.G10/b Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica su base catastale scala 1:2.000
- Tav.G10/c Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica su base catastale scala 1:2.000
- Tav.G10/d Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica su base catastale scala 1:2.000
- Elab.G11 Schede dei dissesti franosi
- Elab.G12 Schede dei processi lungo il reticolato idrografico
- Elab.G13 Schede delle opere di difesa idraulica censite
- Elab.G14 Schede areali in variante
- Elab. Relazione tecnica
- Tav.4 Vincoli reiterati scala 1:5.000
- Deliberazione Consiliare n. 37 in data 24.9.2007 contenente la relazione illustrativa sulla reiterazione dei vincoli
- Tav.5 Rete idrica scala 1:5.000
- Tav.6 Rete fognaria scala 1:5.000
- Tav.7 Classificazione viabilità scala 1:5.000
- Tav.8 Vincoli ambientali scala 1:5.000
- Tav.10 Corografia del territorio e dei Comuni contermini con la rappresentazione sintetica delle destinazioni d’uso del suolo scala 1:25.000
- Tav.C Compatibilità territoriale dello sviluppo commerciale scala 1:5.000
- Elab. Relazione tecnica dello sviluppo commerciale
- Tav. Planimetria con ubicazione delle strutture di vendita esistenti scala 1:2.000
- Elab. Relazione illustrativa con analisi di compatibilità ambientale
- Tav. Integrazione normativa art. 52 “Aree di valore ambientale e paesaggistico” scala

1:2.000

- Elab. Verifica di compatibilità acustica
- Tav.I1 Carta del reticolo idrografico scala 1.10.000
- Tav.I2 Carta dei bacini idrografici scala 1.20.000
- Tav.I3 Carta della pericolosità idraulica scala 1:2.000
- Tav.I4 Profili longitudinali sezioni trasversali scala 1:20.000
- Elab.I5 Relazione idrologico-idraulica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Copianificazione Urbanistica Province di Biella e Vercelli

Data Biella, 2 Maggio 2011

Protocollo

Allegato "A" alla D.G.R. n° 14-2164 in data 13/6/2011 relativa all'approvazione della Seconda Variante Strutturale al P.R.G.I. del Comune di Occhieppo Superiore (BI) di cui alle DD.CC. n. 18 in data 29.05.2006, n. 36 in data 24.09.2007, n. 37 in data 24.09.2007, n. 55 in data 27.12.2007 e n. 18 in data 28.06.2011.

Cartografia

Tavv. 1, 2b e G10/b (D.C.C. n. 18 del 28.06.'10)

L'Area di Completamento di 600 mc., limitrofa all'Oratorio di San Rocco è da intendersi stralciata.

Tavv. 2a, 2b, 2c e 1 (D.C.C. n. 18 del 28.06.'10)

Inserire in calce agli "USI RESIDENZIALI" della legenda la seguente prescrizione:

"PEC 7.500 (al confine con Sordevolo): - Volume max ammesso 7.500 mc.

- Rapporto di copertura uguale all'esistente."

Tavv. G3, G7, G9 e G10/a/b/c/d (D.C.C. n. 18 del 28.06.'10)

Inserire in calce alla legenda le seguenti prescrizioni:

- Per quanto riguarda il rio Romioglio, si individua cautelativamente un areale di esondazione Em_A in aderenza con il limite Tr_{500} in caso di inefficienza dello scolmatore (limite graficamente definito con tratteggio color verde nella tav. G3).
- Per quanto riguarda il tratto di rio Romioglio, gli areali esterni al tratto oggetto di studio idraulico, con livello di pericolosità Eb_A sono da intendersi cautelativamente sostituiti con il livello di pericolosità Ee_A .
- Per quanto riguarda l'area in sponda idrografica sinistra del rio Romioglio in corrispondenza della scheda di rilevamento n. 1 (tav. G3), gli ambiti compresi all'interno del limite di esondazione con Tr_{30} (limite graficamente definito con tratteggio color rosso nella tav. G3) si intendono classificati come Ee_A .
- Relativamente alle delimitazioni delle aree esondabili lungo il t.Elvo, tutti gli ambiti ricompresi dai limiti Tr_{500} (con efficienza ed inefficienza dello scolmatore) (limite graficamente definito con tratteggio color verde e rosa nella tav. G3), sono da intendersi classificati come Eb_A anziché Em_A .

Via Tripoli, 33
13900 Biella
Tel. 015.8551515
Fax 015.8551560



- Per quanto riguarda il rio Ponteggia e il T. Oremo le perimetrazioni Eb_A ed Em_A, sono da intendersi sostituite con un livello di pericolosità Ee_A.
- Per quanto riguarda i corsi d'acqua presenti a sud del cimitero e a nord di loc. Fiario, caratterizzati da tratti con pericolosità EmL, si individua il prolungamento del dissesto anche ai tratti intubati.

Tavv. G9 e G10/a/b/c/d (D.C.C. n. 18 del 28.06.'10)

- Inserire in calce alla legenda la seguente prescrizione:

“- Per i corsi d'acqua pubblici nonché per quelli demaniali (t. Elvo, rio Romioglio, t. Oremo, rio Ponteggia, rio Favavera, rio Gambiera, rio Solasca e rio Scucchiario o Bussolei) occorre, salvo indicazioni più cautelative, fare riferimento alle prescrizioni del Regio Decreto 1904, n. 523, Capo VII che indicano una fascia di inedificabilità di 10 metri (misurati dal ciglio superiore di entrambe le sponde) e valida anche per i tratti intubati; per lo scolmatore la fascia di rispetto è di 10 metri (misurati dai muri di entrambe le sponde) e valida anche per il tratto intubato”.

- Alla prescrizione “DIVIETO ASSOLUTO DI INTUBAMENTO ... omissis ... del P.A.I.) sostituire la dizione “Art. 41 D.Lgs. 152/99” con: “Art. 155 del D.Lgs. 152/2006”.

Tavv. G10/b e G9 (D.C.C. n. 18 del 28.06.'10)

Inserire nella legenda la seguente dizione:

“Ancorché diversamente rappresentato l'area residenziale di completamento individuata con il n. 5 sull'elaborato G10/b (D.C.C. n. 18 del 28.06.'10) è da intendersi totalmente inclusa in classe IIIa1.”.

Tavv. G10/b, 2b e 1 (D.C.C. n. 18 del 28.06.'10)

Stralciare l'area residenziale di completamento individuata con il n. 5 sull'elaborato G10/b (D.C.C. n. 18 del 28.06.'10) e ricondurla alla destinazione dello Strumento Urbanistico vigente.

Tavv. G10/a, 2b, 2c e 1 (D.C.C. n. 18 del 28.06.'10)


Stralciare l'area residenziale di completamento individuata con il n. 16 sull'elaborato G10/a (D.C.C. n. 18 del 28.06.'10) e ricondurla alla destinazione dello Strumento Urbanistico vigente.

Tavv. G10/a, 2b e 1 (D.C.C. n. 18 del 28.06.'10)

Stralciare l'area residenziale di completamento individuata con il n. 17 sull'elaborato G10/a (D.C.C. n. 18 del 28.06.'10) e ricondurla alla destinazione dello Strumento Urbanistico vigente.

Tavv. G10/a, 2c e 1 (D.C.C. n. 18 del 28.06.'10)

Ricondurre alla destinazione “Aree edificate confermate (A.E.R.)”, come da Strumento Urbanistico vigente, l'area residenziale di completamento individuata con il n. 4 sull'elaborato G10/a (D.C.C. n. 18 del 28.06.'10).



Relazione geologico-tecnica – Elaborato G0 (D.C.C. n. 18 del 28.06.'10)

P.to 9.3.2, Classe IIIa, aree Fq, terza lineetta

Si intende stralciata la dizione che recita: "... nonché di nuova costruzione ... omissis ... disposto dalle linee successive."

Norme Tecniche di Attuazione

Art. 20, comma 4, parametro H

Dopo le parole "altezza massima interna" sostituire il segno di uguaglianza "=" con la dizione "inferiore a".

Art. 28, terzo comma, lett. c), primo trattino

Inserire di seguito la dizione: "è altresì richiamato il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i."

Art. 29, comma 2

Il richiamo "dalla Legge n° 1 del 3/01/1978" si intende stralciato."

Art. 33 – Aree edificate confermate (A.E.R.)

Inserire in calce al p.to "6) Disposizioni particolari" la seguente disposizione:
"Nell'area individuata con il n. 4 sull'elaborato G10/a (D.C.C. n. 18 del 28.06.'10) non sono consentite modificazioni plano-altimetriche, vani interrati ed edificazioni."

Art. 34 – Aree di completamento (A.C.)

• **p.to 2), Destinazioni proprie**

Aggiungere, dopo le parole "il commercio al dettaglio", la seguente dizione:
"limitatamente agli esercizi di vicinato".

• **p.to 4) Parametri**

Inserire in calce:

"PEC 7.500 (al confine con Sordevolo) - Volume max ammesso 7.500 mc.
- Rapporto di copertura uguale all'esistente."

• Inserire in calce all'articolo il seguente punto:

"6) Disposizioni particolari:

- Area residenziale di completamento individuata sugli elaborati della Serie G10 (D.C.C. n. 18 del 28.06.'10) con il n. 7:
nella porzione inserita in classe IIIa2 non sono consentite modificazioni plano-altimetriche, vani interrati ed edificazioni.

Il nuovo edificio dovrà essere posizionato esternamente alla classe IIIa2 e dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

E' vietata la realizzazione di piani interrati a qualsiasi uso destinati;



E' verosimile prevedere un leggero rialzo del piano campagna: al riguardo la quota del piano di calpestio inferiore delle nuove costruzioni dovrà essere stabilita da appositi studi ed analisi finalizzati alla minimizzazione del rischio e verificati affinché non siano arrecati danni a terzi.

La nuova edificazione è subordinata all'adeguamento della recinzione che può essere in muratura solo fino al limite esterno della classe IIIa2. Nella parte in classe IIIa2 potranno essere realizzati esclusivamente recinzioni di tipo aperto in modo da poter fare defluire le acque di piena e da non arrecare ostacolo al deflusso della stessa; le fondazioni dei pali o di quant'altro della recinzione dovranno essere annegate al di sotto dell'attuale piano di campagna.

La recinzione dovrà rispettare la distanza prevista dal R.D. 523/1904 di 10 m. dalla sponda.

- Area residenziale di completamento individuata sugli elaborati della Serie G10 (D.C.C. n. 18 del 28.06.'10) con il n. 20:
l'area è esclusivamente edificabile nella porzione di classe II, fatte salve le prescrizioni riportate nell'apposita scheda.”.

Art. 37

comma 5

- Stralciare, dopo le parole “compatibili, sulla base della”, il termine: “successiva” ed inserire, dopo la parola “tabella”, la seguente dizione: “di compatibilità di cui all’art. 17 della D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006 contenuta negli elaborati di approvazione dei criteri comunali di cui alla D.C.C. n. 38 del 28.09.2009”.
- Aggiungere, dopo la dizione “il rispetto degli artt. 23”, il numero “25,”.
- Sostituire la frase che recita: “In tutte le aree inserite negli addensamenti ... omissis ... la destinazione d’uso commerciale” con la seguente: “In tutte le aree inserite nell’addensamento A1 individuato nella tav. C “Addensamenti e localizzazioni commerciali ai sensi della L.R. 28/1999, L.R. 37/2003 e della D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006 e destinazioni d’uso del suolo” è consentita la destinazione d’uso commercio al dettaglio, nella restante parte del territorio urbanizzato il commercio al dettaglio è limitato all’esercizio di vicinato. Poiché il Comune ha lasciato la possibilità di riconoscimento di localizzazioni L1, tale limitazione può non operare”.

comma 6

Stralciare, dopo la dizione “**A1 – Addensamento storico rilevante** comprende il nucleo di vecchia formazione.”, il testo che recita: “**L1 – localizzazioni commerciali urbane non addensate** rappresentate ... omissis ... (2) Fino a mq. 2.500 di vendita”.

Art. 39, p.to 2), Destinazioni proprie

Inserire, dopo le parole “le attività commerciali”, le seguenti: “limitatamente agli esercizi di vicinato”.



Art. 47, Classe IIIa, aree Fq, terza lineetta

Si intende stralciata la dizione che recita: "... nonché di nuova costruzione ... omissis ... disposto dalle linee successive."

Art. 55

Quale secondo comma si intende aggiunto:

"I terreni gravati da usi civici rientrano nelle categorie di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/'04 "Codice dei Beni Ambientali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 137/'02" ed il loro uso è soggetto alle disposizioni della parte III del citato D.Lgs.

Inoltre la destinazione urbanistica prevista dallo strumento urbanistico comunale non può operare finché il bene non è stato sdemanializzato così come previsto dalla Circolare 20/PRE/P.T. del 30.12.91, integrata e rettificata dalla Circolare P.G.R. pubblicata sul B.U.R. n. 10 del 12.03.97."

Art. 56

comma 1

L'integrazione introdotta in fase di controdeduzione che recita "nonché quelli dell'art. 38 della L. n° 166/03" è da intendersi modificata in: "nonché quelli dell'art. 28 della Legge n° 166/02".

comma 2

La prescrizione che recita "La profondità ... omissis ... tavole di piano" è sostituita dalla seguente:

"L'estensione delle fasce di rispetto dei cimiteri, ancorché diversamente rappresentata sulle tavole di Piano, è da intendersi estesa alla profondità prescritta dalle normative di settore in vigore."

Art. 60 bis (aggiunto)

Si intende inserito dopo l'Art. 60 il seguente:

"Art. 60 bis – Fasce di rispetto della rete idrografica

Nell'ambito del reticolo idrografico sono iscritti all'elenco delle acque pubbliche ex R.D. 523/1904 i seguenti corsi d'acqua: T. Elvo, T. Romioglio, T. Oremo, Rio Ponteggia.

Tutto il reticolo idrografico è stato sottoposto ad una fascia di inedificabilità assoluta di ampiezza pari a 15 mt. da ciascuna sponda ad eccezione dei tratti dei corsi d'acqua su cui è stato effettuato uno studio idraulico quantitativo (ovvero i T.ti Elvo e Romioglio), per i quali la fascia di inedificabilità assoluta è pari a 10 mt. nel rispetto del R.D. 523/1904.

Analogamente, il canale scolmatore del T. Romioglio è stato assoggettato ad una fascia di inedificabilità assoluta con ampiezza pari a 10 mt. dai limiti esterni del manufatto.

Nelle fasce di rispetto sopra elencate sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, attrezzature sportive senza creazione di volumi, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole, attrezzature collegate con i corsi e specchi d'acqua principali, sono inoltre ammesse le sole



opere che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità e quelle attinenti al regime idraulico alle derivazioni di acqua o ad impianti di depurazione, ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione ed altre attrezzature per l'erogazione dei pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti.

Per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti nella classe IIIb4 di pericolosità geologica.

Su tutto il territorio comunale vige il divieto assoluto di intubamento dei corsi d'acqua demaniali e non, senza possibilità di deroga, così come previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 21 delle N.d.A. del P.A.I.

Per i corsi d'acqua pubblici nonché per quelli demaniali (t. Elvo, rio Romioglio, t. Oremo, rio Pontiggia, rio Favavera, rio Gambiera, rio Solasca e rio Scucchiario o Bussolei) occorre, salvo indicazioni più cautelative, fare riferimento alle prescrizioni del Regio Decreto 1904, n. 523, Capo VII che indicano una fascia di inedificabilità di 10 metri (misurati dal ciglio superiore di entrambe le sponde) e valida anche per i tratti intubati; per lo scolmatore la fascia di rispetto è di 10 metri (misurati dai muri di entrambe le sponde) e valida anche per il tratto intubato.

I corsi d'acqua a carattere demaniale sono il t. Elvo, il rio Romioglio, t. Oremo, il rio Pontiggia, il rio Scucchiario o Bussolei nonché, ancorché non individuati negli elaborati grafici, il rio Favavera, affluente destro del t. Romioglio a nord di loc. Trovi, il rio Gambiera, nell'isola amministrativa ad ovest di loc. Bricca di sopra (rif. AG1-tav.G7) ed il rio Solasca, nell'isola amministrativa tra loc. la Palazzina e C.na Trubbi.”

Scheda tecnica – intervento “PEC1”, Norme particolari

• Secondo comma

Sostituire il verbo “potrà” con “dovrà”.


• Inserire in calce alle Norme particolari:

“La fascia di rispetto del cimitero si estende su parte dell'ambito normato dalla presente scheda. All'interno di questa fascia di rispetto gli interventi realizzabili sono esclusivamente quelli acconsentiti dalle normative del vincolo cimiteriale in vigore.

Non sono consentite modificazioni plano-altimetriche, vani interrati ed edificazioni all'interno della porzione inclusa nel settore coinvolgibile da eventi con TR500 ed ovviamente nelle limitatissime porzioni incluse in TR200.

Con l'intento di mantenere aree libere per la laminazione della piena la parte compresa nel settore coinvolgibile da piene con TR200 e TR500 deve essere lasciata libera da qualsiasi tipo di recinzione.

La parte esterna al TR200 e interna al TR500 potrà essere destinata a verde privato o parcheggi con pavimentazione filtrante senza modifiche altimetriche.





La recinzione dovrà rispettare la distanza prevista dal R.D. 523/1904 di 10 m. dalla sponda.”.

Scheda Tecnica inerente l'intervento “N. 2”, Norme particolari

Sostituire l'intera prescrizione di cui al comma 2 con la seguente:

“In merito al punto 5) Standard si consente la totale monetizzazione degli standard, ad eccezione delle aree destinate a parcheggi pertinenziali di cui alla L. 122/’89 e delle aree destinate a parcheggi pubblici di cui all’art. 21 della L.R. 56/’77.”.


Il Funzionario Istruttore
Titolare di A.P.
Geom. Francesco GIOLITO


Il Dirigente del Settore
arch. Ermes FASSONE

GF/EF/db

